

Codice A15060

D.D. 31 luglio 2015, n. 641

CIG in deroga - Decreto Interministeriale n. 83473 dell'1/8/2014 e Accordo Quadro regionale del 12/9/2014 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 47-2015

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra i firmatari degli Accordi Quadro regionali in data 11 febbraio 2014, in base al quale a partire dall’annualità 2013 viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga che subentrano alla previgente normativa regionale, prevedendo per il 2015 una durata massima di 5 mesi delle richieste di CIGD presentate per singola unità produttiva e il requisito di un’anzianità aziendale dei lavoratori interessati di almeno dodici mesi;
- L’Accordo sottoscritto fra la Regione e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che recepisce le disposizioni contenute in detto Decreto;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, secondo gli orientamenti operativi delineati nell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014;
- le risorse stanziare nell’annualità 2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, n. 83527 del 6 agosto 2014, e n. 78641 del 22 gennaio 2014, per un importo complessivo assegnato alla Regione Piemonte di Euro 97.441.987;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall’art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATO ATTO

- che la Regione Piemonte, considerando il perdurante blocco dei pagamenti a livello nazionale per l'anno 2015, conseguente al dilazionarsi dei tempi di chiusura generale dell'annualità 2014, e le insistenti pressioni esercitate dai lavoratori, da troppo tempo in attesa della liquidazione delle spettanze, ha sollecitato a più riprese il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da ultimo con messaggio mail del 18 maggio 2015, a sbloccare la situazione, in considerazione della disponibilità di consistenti residui, ammontanti alla data del 24 maggio 2015 a 17.089.915 Euro, delle risorse impegnate nel 2014 a seguito degli stanziamenti precedentemente citati, certificati dall'INPS attraverso la specifica funzione di monitoraggio presente nel Sistema Informativo dei Percettori di Reddito, con aggiornamenti settimanali;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale ammortizzatori sociali in deroga e incentivi all'occupazione, con Nota del 20 maggio 2015, prot. 11112, valutata la richiesta della Regione Piemonte, ha autorizzato la Direzione Centrale INPS Prestazioni a Sostegno del Reddito ad utilizzare le somme residue sopra citate per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2015, fino all'occorrenza delle risorse disponibili alla Regione Piemonte;
- che successivamente, con Decreto interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, sono stati stanziati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 500 milioni di Euro per la gestione 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui Euro 35.477.687 assegnati alla Regione Piemonte
- che la copertura finanziaria è limitata alla quota del 93% di dette risorse, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga definita a partire dall'annualità 2013 dai firmatari degli Accordi Quadro regionali nell'incontro dell'11 febbraio 2014, come prima specificato;

CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che l'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 stabilisce che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell'anno 2015 della durata massima di tre mesi, con possibili proroghe o nuove domande, da chiudersi comunque entro il 31 dicembre 2015 ed entro un limite di richiesta complessiva pari a cinque mesi nell'annualità;
- che, visti i risultati positivi finora conseguiti nel 2013, si intende proseguire con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema che consente di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009

prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l’invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale richiesto;
- che spetta all’INPS l’accertamento dell’acquisizione dei moduli SR41, l’ulteriore controllo del possesso del requisito dell’anzianità aziendale richiesta in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell’Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell’autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell’istanza;
- che l’autorizzazione regionale è quindi subordinata all’accertamento da parte dell’INPS della sussistenza di detti requisiti, per cui l’INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l’adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 93% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga definita a partire dall’annualità 2013 dai firmatari degli Accordi Quadro regionale in data 11 febbraio 2014, dallo stanziamento approvato con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell’8 luglio 2015, integrato dai residui delle risorse stanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2014, integrati, secondo quanto prima specificato;
- che spetta all’INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall’Istituto d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all’attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall’articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall’art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell’Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all’INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;
- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell’autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all’esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti

richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 47-2015, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio tra gennaio e giugno 2015 e dalla durata massima rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, nella misura del 93% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga definita dai firmatari degli Accordi Quadro regionali nell'incontro dell'11 febbraio 2014, con le risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015, integrate con i residui, accertati dall'INPS, dei fondi stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2014, come in premessa specificato;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, sia la verifica sul fatto che i dati a consuntivo trasmessi con la modulistica SR41 non superino il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone